

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 27 OTTOBRE 2006

N. 139

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 28

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

Pag. 18708

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 29

“Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”

Pag. 18712

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 28

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1*(Disposizioni generali)*

1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.

2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di lavoro, imprenditori e

non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.

5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti s'intendono risolti di diritto.

7. L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche

dell'operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.

8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con un'impresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di un'impresa già esistente. E' in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge, l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

9. La Regione Puglia promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2

(Norme per la trasparenza e la legalità)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel

settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Le Università

pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.

4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia – Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile. L'Amministrazione regionale – Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.

7. Gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre anni.

Art. 3

(Azione ispettiva)

1. La Regione Puglia destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 4

*(Osservatorio regionale
sul lavoro non regolare e banca dati)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2. Le funzioni dell'Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Sostegno all'emersione)

1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di

sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e *de minimis*, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.

2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il

rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per l'anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per l'emersione del lavoro non regolare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per l'anno 2007, per un importo di euro 4.949.367,82, a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 ottobre 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 29

“Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della Regione Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Art. 2

(Composizione e organi del Consiglio)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane.
2. A ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. Ai fini della presente legge per capoluogo della Provincia BAT s'intende il Comune individuato

quale avente sede legale.

3. Gli ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri Comuni con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il rappresentante delle Comunità montane è eletto dai rispettivi Consigli riuniti in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica.
5. Sono organi del Consiglio delle Autonomie locali il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

*(Elezione dei componenti
del Consiglio delle Autonomie locali)*

1. I componenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono eletti con liste contrapposte su base provinciale.
2. Il numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità di quanto stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione dei seggi per l'elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti espressione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia e delle Comunità montane.
3. I seggi di cui al comma 2 sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata e il 40 per cento alle altre liste.
4. Le assemblee elettorali sono convocate, nello stesso giorno, dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, indica le modalità e i termini della presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali è posto in capo a ciascuna Amministrazione provinciale.
5. L'elezione avviene sulla base di liste composte così come previsto dal comma 2. E' possibile esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i candidati che nelle rispettive liste conseguono il mag-

gior numero di preferenze. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

6. Le liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

7. La lista deve essere corredata dell'accettazione della candidatura con firma autenticata, così come previsto dalla normativa vigente per l'elezione dei Consigli regionale, provinciale e comunale.

8. Al termine delle operazioni elettorali, i verbali con i risultati di voto sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.

9. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, proclama gli eletti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e convoca il Consiglio delle Autonomie locali entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4

(Elezione degli organi e funzionamento)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, elegge con votazioni separate e a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti.

Risulta eletto Presidente del Consiglio delle Autonomie locali colui che ha riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Dopo due votazioni senza che nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto colui che consegue più voti. In caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione e con voto limitato a una preferenza, all'elezione dei due Vice Presidenti. Risul-

tano eletti coloro che nel corso della votazione riportano il maggior numero di voti.

3. Il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità di voti, il più anziano, assume la carica di Presidente vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti.

5. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante limitatamente agli aspetti attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.

6. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni - Enti locali.

7. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per illustrarne il contenuto e le finalità.

8. Le sedute del Consiglio delle Autonomie locali sono pubbliche con le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 5

(Competenze del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;
- b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
- c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto regionale;
- d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali;
- e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
- f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione.

Art. 6

(Durata in carica, rinnovo e decadenza)

1. Il Consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale è stato eletto ed è rinnovato, con le modalità di cui alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale.
3. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale, con atto separato, provvede altresì alla sostituzione del Consigliere decaduto mediante surrogazione con il candidato che nella elezione dei componenti il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2 è risultato primo dei non eletti nella relativa lista.

Art. 7

(Procedimento)

1. Contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale invia al Consiglio delle Autonomie locali gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione e lo invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente della Giunta regionale in caso di atti di iniziativa della Giunta. Decorso inutilmente tale termine, il parere deve intendersi favorevolmente espresso.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto a cinque giorni dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, fino a un massimo di trenta giorni.

Art. 8

(Struttura di supporto)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 9

(Attività di programmazione studi e ricerca)

1. Per lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di ricerca, università, esperti e di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).

Art. 10*(Diritti dei componenti)*

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali è assicurato, tramite la propria struttura, il diritto all'informazione completa su tutti gli atti della Regione riguardanti esclusivamente le materie di competenza dello stesso Consiglio.

2. Le spese sostenute dai componenti per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.

Art. 11*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 50 mila, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1096 "Organi di rilevanza statutaria" dell'unità previsionale di base 0.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 della Regione Puglia.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con gli appositi stanziamenti dei pertinenti capitoli definiti in sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione della Regione Puglia.

Art. 12*(Norme finali e transitorie)*

1. In sede di prima applicazione il Consiglio delle Autonomie locali è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali si applica il regolamento interno del Consiglio regionale in quanto compatibile.

3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali è soppressa la Conferenza permanente Regione- Autonomie locali e sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 ottobre 2006

VENDOLA

